

STATUTO

ART. 1) – Carattere e fini dell'organizzazione

E' costituita con sede in Schiavon (VI), via Roncaglia di Sopra n. 12/2, un'Associazione denominata " **ASSOCIAZIONE IMPRESE DEL NORD-EST**", in sigla " **A.I.NE**".

L'associazione ha carattere prettamente sindacale, economico e sociale, è democratica ed apartitica, non ha finalità di lucro, opera in prevalenza sul territorio provinciale e può articolarsi con proprie sedi secondarie, uffici e recapiti decentrati.

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito Provinciale con delibera del Consiglio Direttivo, assunta con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti al voto.

L'associazione rappresenta e associa gli imprenditori dell'Artigianato, del Commercio e delle Piccole e Medie Imprese che esercitano la loro attività in forma individuale e societaria, le loro forme associate ed, in forma adeguata, i pensionati.

L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni od enti e a forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali che ne condividano le istanze, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali; in tale evenienza, l'Associazione resta comunque un'entità giuridica autonoma e distinta dalle organizzazioni che ne abbiano agevolato l'operato; le forme di collaborazione possibili hanno carattere di temporaneità e sono limitate al raggiungimento di precisi obiettivi preventivamente stabiliti dai competenti organi dell'Associazione.

ART. 2) – Scopi dell'Associazione

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) rappresentare sindacalmente gli associati;
- b) operare per difendere ed affermare gli interessi degli associati, adottando tutte le iniziative necessarie in campo locale, intervenire presso qualsiasi amministrazione, autorità o organizzazione, assicurare l'assistenza alle proprie organizzazioni territoriali e/o comunali per garantire anche a questi livelli la piena tutela e rappresentanza degli interessi degli associati;
- c) promuovere ed organizzare servizi di consulenza e assistenza delle imprese associate, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali e assistenziali, del credito e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società;
- d) stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
- e) favorire lo sviluppo e la qualificazione degli associati in ogni forma e settore, anche coordinando ed organizzando corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, tavole rotonde, seminari, a favore degli associati e di eventuali altre associazioni aderenti;
- f) promuovere iniziative per la tutela economica, tecnica, artistica e professionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
- a) organizzare mostre, fieri, convegni, ricerche e indagini di mercato, borse di studio, campagne di informazione e ogni altro evento o attività idonee ad informare e sensibilizzare correttamente la Pubblica Amministrazione e la pubblica opinione in genere, al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) promuovere e favorire accordi ed iniziative nell'interesse delle Imprese associate; assumere iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese dei servizi e della produzione; potenziare la produttività delle imprese ed il collocamento dei loro prodotti sul mercato interno ed esterno; promuovere e sviluppare l'associazionismo economico tra le imprese al fine di un aumento del loro potere economico e delle capacità produttive e di presenza sul mercato.

Tale obiettivo può essere perseguito anche mediante l'acquisizione di quote o di titoli emessi dalle forme associative, anche societarie, di cui sopra e da collocare nei confronti degli associati;

c) sviluppare la tutela e l'assistenza sociale a favore dei titolari delle imprese associate e dei loro familiari. Per realizzare tale compito l'Associazione si avvale di Enti di Patronato e di Assistenza sociale, riconosciuti legalmente con i quali potrà convenzionarsi;

d) promuovere ed organizzare le categorie per settori e mestieri e rappresentarli adeguatamente nella contrattazione;

e) organizzare in apposite strutture i pensionati, al fine di tutelare i loro interessi e diritti e quelli delle loro famiglie;

f) partecipare e/o creare all'occorrenza anche in collaborazione con altre Organizzazioni e/o istituzioni, Enti Collaterali e/o Società per lo sviluppo tecnico, economico, finanziario, ricreativo culturale, previdenziale, assistenziale, assicurativo;

g) designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli Enti, Consigli ed Organismi presso i quali siano comunque trattati interessi e problemi dell'Artigianato, Commercio e delle Piccole e Medie Imprese.

Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, l'Associazione potrà:

- delegare ad organizzazioni, professionisti od altri enti o imprese esterne, la gestione parziale o totale delle proprie funzioni;
- aderire ad altre associazioni e/o confederazioni nazionali sindacali di categoria, o collegarsi alle stesse previa delibera del consiglio direttivo e purché le stesse abbiano finalità simili alle proprie; tali associazioni, aderenti o collegate, non avranno diritto di voto e di assemblea;
- creare siti internet ed essere editrice di giornali e riviste e libri, al fine di aggiornare e potenziare l'informazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte, e impegna gli Associati alla loro osservanza. In particolare ogni associato si impegna a non servirsi dell'Associazione per fini strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare l'appartenenza all'Associazione.

Gli Associati si impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto della libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a correttezza e "fair play", assumendo l'impegno ulteriore di consultazione quando sia in gioco l'interesse non strettamente commerciale di uno degli associati.

Per l'uso del logo o dell'eventuale marchio si rinvia ad apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo. Qualora l'associato utilizzi il logo o il marchio dell'Associazione non

preventivamente autorizzato o in modo improprio, tale da creare danno agli interessi e/o immagine dell'Associazione, perderà, previa ratifica del Consiglio Direttivo, la qualifica di socio e dovrà rispondere degli eventuali danni diretti ed indiretti causati all'Associazione.

ART. 3) Adesione all'Associazione

Gli imprenditori si intendono associati attraverso l'adesione contemporanea alle organizzazioni territoriali e di settore, quando istituite, e il versamento delle quote associative.

L'adesione all'Associazione si perfeziona con la sottoscrizione della domanda con la quale l'associato conferisce all'organizzazione anche il mandato di riscuotere le quote associative in qualsiasi forma o modo essa ritenga opportuno.

Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio dell'Associazione.

L'adesione obbliga il socio all'osservanza dei regolamenti e delle norme previste dal presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Statutari, ed è vincolante fino alla scadenza.

Tutte le cariche statutarie ricoperte negli organi e nelle strutture dell'organizzazione sono gratuite fatta eccezione per il Presidente ed, eventualmente il Direttore, che potranno essere remunerati secondo metodologie definite dal Consiglio Direttivo, che potrà deliberare rimborsi spese anche per i membri del Consiglio Direttivo e/o eventuali Commissioni di studio e lavoro.

ART. 4) Associati

Gli Associati possono essere: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, oltreché Onorari.

I Soci Fondatori assumono detta qualifica, che non comporta privilegi di voto, per il solo fatto di aver partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari e, quindi, con diritto di voto e di assemblea da esercitarsi secondo le modalità previste del presente Statuto, gli artigiani e le piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale.

Per impresa si intende qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, incluse in particolare le entità che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. Alle imprese esercitate sotto forma di società di persone spetta un voto. Alle imprese esercitate sotto forma di società di capitali, consorzi e cooperative spetta un solo voto da esercitarsi a mezzo del legale rappresentate.

Le adesioni all'Associazione comportano il pagamento delle quote sociali annuali, il cui importo potrà essere differenziato e comunque determinato con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Tali quote potranno anche essere incassate e/o stornate tramite accordi con strutture associative collegate e/o aderenti. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari e possono essere ripetitivi nell'anno allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Sostenitori, aziende, professionisti, enti e associazioni che, pur restando completamente autonomi in relazione alla propria struttura sindacale, operativa, gestionale, ecc., intendono comunque aderire alla Associazione allo scopo di usufruire dei servizi erogati dall'Associazione: sindacali, fiscali, consulenza del lavoro, ecc.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto e di assemblea, né i loro rappresentanti possono far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Anche i soci sostenitori dovranno versare una quota sociale annua, determinata dal Consiglio Direttivo. Eventuali contributi non deliberati sono da intendersi esclusivamente volontari, allo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione.

Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione stessa, sulla base di appositi regolamenti o informazioni conoscitive.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari per benemerenze acquisite nei confronti delle categorie rappresentate all'interno dell'Associazione.

I soci Onorari, ancorché possano partecipare all'Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto e non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell'Ente.

La qualità di socio è personale e non può essere trasmessa a terzi.

ART. 5) – Vita Associativa

La vita interna dell'Associazione è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia sindacale e associativa.

Attraverso le Assemblee Comunali, Intercomunali e Mandamentali gli imprenditori portano il loro contributo alla elaborazione della politica associativa e decidono sull'attuazione delle iniziative da adottare in sede locale.

La vita interna dell'Associazione è fondata:

- 1) sulla completa parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
- 2) sulla completa libertà di espressione nelle discussioni;
- 3) sul diritto di manifestare anche pubblicamente eventuale dissenso sulle decisioni adottate;
- 4) sul dovere di contribuire all'elaborazione della politica associativa e di attuare le decisioni democraticamente adottate dalle assemblee e dagli organi dirigenti;
- 5) tutti i dirigenti, a tutti i livelli, sono eletti secondo le norme del presente statuto;
- 6) tutti gli Associati, ordinari e fondatori, in regola con le quote sociali deliberate degli organismi, hanno diritto di voto nelle Assemblee;
- 7) è esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6) – Cessazione di socio

La cessazione può avvenire per:

- a) dimissioni, che avranno in ogni caso effetto dal 1^a gennaio dell'anno successivo, per le quali è obbligatoria la comunicazione scritta entro il 31 agosto dell'anno precedente.
- b) cessazione dell'attività;
- c) espulsione. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio ove vengono meno i requisiti previsti dallo Statuto per l'inosservanza delle norme Statutarie, dei Regolamenti interni e settoriali e delle delibere degli organi sociali. I soci potranno essere automaticamente esclusi anche in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote sociali.

Avverso l'esclusione deliberata dal Consiglio, è ammesso il ricorso al collegio dei Probiviri.

In nessun caso gli associati avranno diritto al rimborso delle quote versate, né dei contributi versati o comunque dovuti per l'anno in corso..

Nel caso in cui un associato persona fisica o il rappresentante di un associato persona giuridica faccia parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, per qualunque motivo, venga meno il rapporto associativo, perdendo i requisiti statutari, non sarà più considerato membro del Consiglio stesso, fatta esclusione per i soci fondatori, e si dovrà procedere ad una nuova nomina.

ART. 7) – Disposizioni disciplinari

L'associato o il dirigente che violano i doveri verso l'Associazione e gli obblighi derivanti dal presente statuto incorrono nelle seguenti sanzioni:

- 1) biasimo scritto;
- 2) destituzione della carica;
- 3) espulsione.

Tali decisioni competono al Consiglio.

ART. 8) – Gli organi associativi sono:

- il Congresso
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta
- il Collegio dei revisori
- il Collegio dei Probiviri

Le cariche Associative e Sindacali sono:

- il Presidente
- i Vicepresidenti
- il Direttore
- i Vicedirettori
- i Responsabili di Categoria, della Contrattazione e Delegati Sindacali.

ART. 9) – Il Congresso è il massimo organo deliberativo

Il congresso si svolge di norma ogni cinque anni, con norme e regole deliberate dal Consiglio Direttivo. E' costituito dai Soci Fondatori e dai Delegati eletti nelle Assemblee Comunali, Intercomunali o Mandamentali. Il Congresso elegge il Consiglio Direttivo ed occorrendo il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri.

ART. 10) – Assemblee Comunali, Intercomunali e Mandamentali

Le Assemblee Comunali, Intercomunali o Mandamentali sono costituite dalle Assemblee di tutti gli Associati iscritti ed in regola con il versamento delle quote deliberate dagli organismi associativi.

Discutono su tematiche Comunali e Provinciali, eleggono i Delegati al Congresso nella misura stabilita dalla Giunta. Nominano il Rappresentante Comunale. Nel caso di Assemblee Mandamentali, possono nominare, in accordo con la Giunta, il Presidente Mandamentale.

ART. 11) – Poteri del Congresso

Sono di competenza del Congresso:

- discutere i problemi dell'artigianato e della piccola e media impresa sia a carattere nazionale che locale;
- definire la politica organizzativa dell'Associazione;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.

Delibera sulle modifiche al presente statuto con una maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei delegati presenti in proprio o per delega.

ART. 12) – Il rappresentante Comunale

Il Rappresentante Comunale, qualora nominato, rappresenta l'Associazione nel Comune e gli interessi degli associati del Comune. Tiene i rapporti con l'Amministrazione e con le Forze Politiche, Sociali e Culturali presenti nel territorio Comunale e gli interessi degli associati con sede nel Comune.

ART. 13) – Incompatibilità

Le seguenti cariche associative, Presidente e Vice Presidenti, Direttore e Vice Direttori, non sono incompatibili con: Parlamento Europeo, Nazionale e Consigliere Regionale, Presidente e Vice di Provincia, Assessore Regionale, Provinciale, Sindaco, Vice e Assessore nei Comuni. Mentre le cariche di Segretario Regionale e Provinciale di Partito sono incompatibili con gli incarichi di dirigenti dell'Associazione territoriale. Eventuali deroghe possono essere valutate dalla Giunta, sentito il Consiglio.

ART. 14) – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio è il massimo organo tra un Congresso e l'altro, dura in carica cinque anni ed è composto a maggioranza da Imprenditori. Almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra i Soci Fondatori.

E' composto dai Membri eletti dal Congresso, dai Direttori Sindacali di categoria e Responsabili della Contrattazione e dal Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

Viene convocato in via ordinaria almeno quattro volte l'anno dal Presidente e dal Direttore sentita la Giunta, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Può cooptare nel suo seno imprenditori e funzionari in sostituzione di componenti dimissionari o decaduti con un massimo del 50% (cinquanta per cento).

Il consigliere può essere dichiarato decaduto anche quando non partecipa al Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Spetta al Consiglio:

- eleggere fra i propri componenti il presidente dell'Associazione e uno o più Vice Presidenti che devono essere imprenditori, la loro durata è la stessa del consiglio e sono rieleggibili
- nominare, qualora ritenuto opportuno, il Direttore, uno o più Vice Direttori, Dirigenti e Funzionari della Associazione, che partecipano ai lavori del Consiglio
- nominare, qualora ritenuto opportuno, Direttori di Categoria Provinciali e Comprensoriali e Responsabili della Contrattazione Sindacale.
- nominare i componenti del Collegio dei revisori;

- approvare, su proposta della Giunta, le linee della politica finanziaria, il Rendiconto Economico, Finanziario, Consultivo e Preventivo, l'entità delle quote associative
- deliberare in merito alla costituzione di specifici organismi di categoria
- deliberare in merito alle iniziative e all'organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari, anche mediante la costituzione di appositi Enti e Società
- costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati degli organi, nominare i responsabili e deliberarne gli assetti ed i compiti
- deliberare sulla rappresentanza legale nei limiti dello statuto previsti
- dare esecuzione alle decisioni dei garanti
- decidere la convocazione e le modalità del Congresso
- decidere su affiliazioni o adesioni a strutture di secondo grado, o ad associazioni provinciali, regionali, nazionali sempre mantenendo la propria autonomia; può nominare delegati o rappresentarli negli organismi a cui aderisce
- decidere sulle richieste di adesione o affiliazione all'Associazione di altre associazioni/organismi che ne facciano richiesta.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare il Presidente dei Pensionati, del Patronato e i delegati degli Enti o imprese promosse dall'Associazione.

Per particolari argomentazioni, il Presidente sentito la Giunta, può invitare al Consiglio i Rappresentanti Comunali, o persone esperte in particolari problematiche.

ART. 15) - La Giunta

La giunta è composta dal Presidente, da uno o più Vice presidenti, dal Direttore, da uno o più Vice Direttori e da altri componenti stabiliti dal Consiglio, con un massimo di 15 componenti.

Essa dura in carica cinque anni.

E' compito della Giunta curare e mantenere i rapporti con le strutture provinciali, regionali e nazionali.

Spetta alla Giunta:

- assumere e licenziare il personale nell'ambito delle direttive dei Rendiconti Economici;
- rappresentare l'Associazione a tutti i livelli nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche, sociali ed economiche;
- compiere atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con espressa esclusione all'acquisto, alla permuta ed alle vendite di beni immobili, e assumere decisioni aventi carattere di particolare urgenza sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio;
- predisporre Rendiconti Economici preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio;
- stabilire il trattamento economico e normativo del personale;
- aprire sedi, uffici, recapiti, direttamente o in Convenzione in tutte le Regioni e nella U.E.;
- decidere in merito a richieste di Prestiti e Affidamenti verso Enti e Banche;
- sentito il Consiglio, nomina i Rappresentanti negli Enti di Patronato e dei Pensionati.

Alle riunioni di Giunta può partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori.

ART. 16) – Il Presidente e il Direttore

Il Presidente è eletto fra gli Imprenditori facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione presso qualsiasi Organismo o Istituzione sia pubblica che privata.

Il Presidente compie, su conforme delibera del Consiglio Direttivo ovvero della Giunta, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Presidente, d'intesa con il Direttore, qualora nominato, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio.

Il Presidente sovrintende al democratico e corretto funzionamento degli organi associativi nel rispetto delle norme dello statuto.

Il Direttore sovrintendente all'attuazione delle decisioni degli organismi associativi.

Il Presidente ed il Direttore hanno la responsabilità del buon andamento dell'Associazione.

Il Presidente, su delibera della Giunta, può delegare parte dei suoi compiti al Direttore o ad altri membri della Giunta.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente o del Direttore sono svolte rispettivamente da uno dei Vice Presidenti o da uno dei Vice Direttori designati dalla Giunta.

Il Presidente ed il Direttore possono delegare il compimento di determinati atti, ovvero l'attribuzione di determinati compiti, rispettivamente ai Vice Presidenti, ai Vice Direttori o ad altri componenti la Giunta.

Il Consiglio può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria a coloro che hanno acquisito meriti particolari e che almeno per dieci anni hanno ricoperto la carica di Presidente.

Il Presidente onorario ha diritto alla partecipazione ai lavori dei Congressi e del Consiglio.

ART. 17) – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplementi. Essi durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione con precise regole interne.

Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 18) – Il Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri, nel caso in cui l'assemblea congressuale ritenga opportuno nominare i suoi rappresentanti, è eletto dal Congresso che ne fissa il numero. Esso dura in carica cinque anni. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio esamina i casi che vengono demandati al suo giudizio dai singoli aderenti nel caso in cui ritengano che le norme statutarie non siano state rispettate.

Il Collegio decide in merito ad eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'applicazione di detto statuto e di eventuali norme interne.

ART.19) – Dimensioni e composizione degli organi associativi

Spetta ai Congressi, ai vari livelli, decidere sul numero dei componenti i rispettivi Consigli, che a maggioranza devono essere imprenditori.

Spetta al Consiglio fissare il numero dei componenti la Giunta, entro il limite massimo di cui all'art. 15 del presente Statuto.

Gli organi associativi debbono essere composti a maggioranza da Imprenditori.

Il Consiglio Direttivo può revocare, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, i componenti della Giunta e tutte le cariche Associative e Sindacali.

Nessun compenso spetta ai membri degli organi associativi e ai soggetti titolari di cariche Associative e Sindacali; spetta solo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

ART. 20) – Le riunioni degli organi – Validità – Votazioni

Le riunioni dei Consigli e della Giunta sono convocate almeno cinque giorni prima della data fissata, normalmente con lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato "o", quando è necessario, per motivi di urgenza, con telegramma.

In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei soci ovvero al registro imprese.

Le riunioni sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti i relativi organi.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti, purché in maggioranza imprenditori.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza legale della società; i legali rappresentanti delle società associate possono farsi rappresentare da altri soci o componenti degli organi amministrativi della società stessa; la delega dovrà essere attribuita in forma scritta, con validità limitata alla singola riunione.

Le decisioni degli organi associativi sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, a prescindere dal valore della quota sottoscritta.

Per le delibere relative all'acquisto, alla permuta ed alla vendita dei beni immobili, queste saranno invece valide solo se assunte con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo.

Le decisioni sono assunte di norma con voto palese.

Le decisioni degli organi vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della riunione.

ART. 21) – Decadenza degli organi

I componenti degli organi che risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti su decisione del Consiglio.

ART. 22) – Patrimonio, durata ed esercizi sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 2) dai contributi supplementari o corrispettivi specifici, commisurati all'importanza dei servizi prestati, corrisposti dagli Associati per le maggiori o diverse prestazioni loro rese in conformità alle finalità istituzionali;
- 3) da ogni ulteriore entrata che incrementi l'attivo sociale, accettata senza vincoli di sorta.

Le quote associative vengono decise annualmente dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce gli importi e di metodo di contribuzione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 23) – Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto Economico e Finanziario, previo parere dei Revisori, viene approvato entro il 30 aprile di ogni anno, entro tale data deve essere approvato anche il Preventivo.

Se ciò non fosse possibile, sentiti i Revisori, è possibile una deroga non oltre il 30 giugno.

I Rendiconti possono essere visionati presso l'Associazione e le relative unità periferiche da tutti gli associati in regola.

ART. 24) – Associazioni aderenti o collegate

Possono aderire all'Associazione altre Associazioni Autonome presenti nella Provincia di Vicenza, queste manterranno la propria autonomia legale, economica, politica e di elezione dei propri organismi. Le Associazioni aderenti definiranno i reciproci rapporti con appropriata Convenzione.

Possono altresì essere collegate operativamente Associazioni Imprenditoriali presenti nella Regione Veneto e Regioni Confinanti.

ART. 25) – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal Congresso con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei delegati.

Alla fine della liquidazione, qualunque sia stata la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26) – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme di Leggi vigenti in materia.